

DECISIONE DEL COMITATO MISTO SEE

N. 182/2013

dell'8 novembre 2013

che modifica l'allegato I (Questioni veterinarie e fitosanitarie) dell'accordo SEE

IL COMITATO MISTO SEE,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

visto l'accordo sullo Spazio economico europeo, in seguito denominato «l'accordo SEE», in particolare l'articolo 98,

Al punto 9c [regolamento (UE) n. 142/2011 della Commissione] della parte 7.1 del capitolo I dell'allegato I dell'accordo SEE è aggiunto il seguente trattino:

considerando quanto segue:

«— **32012 R 1097**: Regolamento di esecuzione (UE) n. 1097/2012 della Commissione, del 23 novembre 2012 (GU L 326 del 24.11.2012, pag. 3).»

- (1) Occorre integrare nell'accordo SEE il regolamento di esecuzione (UE) n. 1097/2012 della Commissione, del 23 novembre 2012, che modifica il regolamento (UE) n. 142/2011 recante disposizioni di applicazione del regolamento (CE) n. 1069/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio recante norme sanitarie relative ai sottoprodotti di origine animale e ai prodotti derivati non destinati al consumo umano, e della direttiva 97/78/CE del Consiglio per quanto riguarda taluni campioni e articoli non sottoposti a controlli veterinari alla frontiera per quanto riguarda la spedizione tra Stati membri di sottoprodotti di origine animale e prodotti derivati ⁽¹⁾.

Articolo 2

I testi del regolamento di esecuzione (UE) n. 1097/2012 nelle lingue islandese e norvegese, da pubblicare nel supplemento SEE della *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*, fanno fede.

Articolo 3

La presente decisione entra in vigore il 9 novembre 2013, a condizione che al Comitato misto SEE siano pervenute tutte le notifiche previste dall'articolo 103, paragrafo 1, dell'accordo SEE (*), oppure, se successivo, il giorno in cui entra in vigore la decisione del Comitato misto SEE che integra il regolamento (UE) n. 142/2011 nell'accordo SEE.

- (2) La presente decisione riguarda la legislazione relativa alle questioni veterinarie. La legislazione relativa alle questioni veterinarie non si applica al Liechtenstein fintanto che l'applicazione dell'accordo fra la Comunità europea e la Confederazione svizzera sul commercio di prodotti agricoli è estesa al Liechtenstein, come specificato negli adattamenti settoriali dell'allegato I dell'accordo SEE. La presente decisione, quindi, non si applica al Liechtenstein.

Articolo 4

La presente decisione è pubblicata nella sezione SEE e nel supplemento SEE della *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*.

Fatto a Bruxelles, l'8 novembre 2013

- (3) Occorre pertanto modificare opportunamente l'allegato I dell'accordo SEE,

Per il Comitato misto SEE

Il presidente

Thórir IBSEN

⁽¹⁾ GU L 326 del 24.11.2012, pag. 3.

(*) Non è stata comunicata l'esistenza di obblighi costituzionali.